

Associazione Satyananda Yoga Cormons  
Via Verdi, 13  
Gradisca D'Isonzo  
Codice Fiscale 91045530317

## **Verbale di Assemblea Straordinaria del 25 novembre 2022**

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Novembre, alle ore 21.15 si è tenuta in videoconferenza (utilizzando la piattaforma "ZOOM"), l'Assemblea Straordinaria dei soci. Assemblea tenutasi in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Tell Lorena, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Coianis Michele.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 53 associati di cui n. 29 in proprio e n. 24 per delega (come da elenco allegato al presente verbale - allegato A). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto dettati dalla necessità di rendere più flessibile e snella la gestione dell'operatività.

Segue la lettura integrale delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore e che di seguito si riportano:

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 dello Statuto.
- La sede legale viene spostata presso lo studio del commercialista in via Sant'Ambrogio n. 25 a Monfalcone. Inoltre viene previsto che l'eventuale ulteriore variazione della sede legale non comporti modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti
- Le assemblee ed i consigli direttivi, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere convocati in videoconferenza con modalità che garantiscano la discussione e la votazione delle delibere nel rispetto dello Statuto.
- L'anno contabile viene fatto coincidere con l'anno accademico: l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.
- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11

Al termine della discussione la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato B al presente verbale.

Si conferisce inoltre incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale e di dare comunicazione agli Uffici Runtts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza la Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtts per adeguare lo statuto al dgs 117/17.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Michele Coianis



Il Presidente  
Lorena Tell



AGENZIA DELLE ENTRATE  
REGISTRATO A MONFALCONE IL 10 MAG. 2023  
AL N. 210 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.  
LIQUIDATI Euro 11.250,00 S.P. 22.06.19/17



(\*\*) Firmato delega del Registratore Provinciale Lido Bonifacio Latessa



**ALLEGATO A**

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA : PRESENTI E DELEGHE

## PRESENTI


- 1 ANTONIUTTI FRANCO
- 2 BALDINI RAFFAELLA
- 3 BARNABA VERONICA
- 4 BENVENISTI LUCA
- 5 CANTONI ROMEA
- 6 CARROZZI ELISABETTA
- 7 CECCARELLI BARBARA
- 8 COIANIS MICHELE
- 9 CUSTRIN ROSANNA
- 10 DEL BON DINO
- 11 GIOVANATTO ALESSANDRA
- 12 GIULIANO BARBARA
- 13 MAGHET DARIO
- 14 MARINI MARINA
- 15 MARTINIS LAURA
- 16 MASOTTI ELISABETTA
- 17 MOCCHIUTTI PAOLO
- 18 MONTINA ANNA
- 19 PANDIN PAOLA
- 20 PAPARONI ANITA
- 21 RAJGELJ CHIARA
- 22 TELL LORENA
- 23 TELL SARA
- 24 TULISSI ROMINA
- 25 VISINTINI CRISTINA
- 27 ZOTTI MARIA GRAZIA
- 28 DEGANIS GIULIA
- 29 PORTINARI IRENE

## DELEGANTI

- 1 DEL NEGRO MIRIAM
- 2 CECOTTI RAMON
- 3 FONTANINI ROSALBA
- 4 PELLEGRINO CHIARA
- 5 TOMASETIG CLARA
- 6 CONTE MONICA
- 7 PASSUELLO CLARA
- 8 ROSIN ELISA
- 9 PAPARELLA ROBERTO
- 10 COCCOLO PAOLA
- 11 FLOCCO ELISABETTA
- 12 MARIZZA MARIA CATERINA
- 13 BRESSAN FRANCO
- 14 BON SABRINA
- 15 TURISANI MARIA ELENA
- 16 NARDUZZI CRISTIAN
- 17 PETREI DANIELE
- 18 MARSON CHIARA
- 19 D'OSUALDO JESSICA
- 20 LANZARA CONCETTA
- 21 MUNARETTO SABRINA
- 22 VISINTIN MICHELA
- 23 MUSINA EMANUELA
- 24 NAPOLITANO GIULIA

## DELEGATI

- MARINI MARINA
- MARINI MARINA
- MARINI MARINA
- COIANIS MICHELE
- BENVENISTI LUCA
- BENVENISTI LUCA
- BENVENISTI LUCA
- BARNABA VERONICA
- MONTINA ANNA
- RAJGELJ CHIARA
- MONTINA ANNA
- MOCCHIUTTI PAOLO
- CANTONI ROMEA
- CANTONI ROMEA
- GIULIANO BARBARA
- CECCARELLI BARBARA
- TELL SARA
- MAGHET DARIO
- TULISSI ROMINA
- TULISSI ROMINA
- TELL SARA
- GIULIANO BARBARA
- TELL SARA
- PORTINARI IRENE



(\*) Firma di *[Signature]* *[Signature]*  
 Lido Bonifacio Latessa

**ALLEGATO B**

## STATUTO

### **Associazione di Promozione Sociale (APS)**

#### **ARTICOLO 1 (Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione avente la seguente denominazione:

"SATYANANDA YOGA CORMONS APS" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Monfalcone in via Sant'Ambrogio n. 25 e con durata illimitata.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

#### **ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'Associazione si promuove di svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- b) promuovere, divulgare, sviluppare ed approfondire l'Antica Scienza dello Yoga secondo gli insegnamenti di Swami Satyananda e dei suoi successori;
- c) promuovere corsi teorico-pratici, di formazione, di approfondimento, percorsi didattici, seminari, conferenze, dimostrazioni ed eventuali pubblicazioni per la diffusione dello Yoga secondo gli insegnamenti di Paramahansa Satyananda Saraswati e dei suoi successori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali a favore di chiunque lo desideri, consentendone l'applicazione nella vita quotidiana senza interferire nello stile di vita, posizione sociale, temperamento e credo; La formazione sarà tenuta solo da insegnanti qualificati ed autorizzati per le metodologie applicate, come da affiliazione a "Satyananda Ashram Italia";

- d) realizzare un efficace sistema di educazione yogica che aiuti a recuperare, mantenere e migliorare l'equilibrio psico-fisico attraverso una comoda, rilassata e consapevole esperienza delle varie posizioni del corpo in relazione al respiro, allo stato mentale ed emozionale;
- e) l'attivazione di progetti in campo sociale, in collaborazione con enti pubblici e privati che promuovono lo sviluppo sociale, culturale ed etico – spirituale;
- f) collaborare in rete con altre attività del territorio per il perseguimento dei fini statuari;
- g) la partecipazione a reti nazionali ed internazionali di aiuto umanitario per soggetti svantaggiati, in particolare a favore dell'istituzione sociale filantropica di Shivananda Math;
- h) indire corsi di formazione e qualificazione per operatori;
- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- j) proporre attività a sostegno della propria organizzazione;
- k) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annessi aree di verde pubblico ed attrezzature, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportivo-culturali.

Questi fondamentali indirizzi d'attività dovranno divenire l'obiettivo costante di chi sarà di volta in volta chiamato a dirigere l'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi, secondo quanto stabilito all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

### **ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Qualora vengano ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ARTICOLO 6 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

## **ARTICOLO 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- d) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- g) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante".

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché la fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ARTICOLO 8 (Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo di amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità potrà essere convocato in videoconferenza, con modalità che possano garantire la discussione e la votazione delle deliberazioni nel rispetto del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, articolo 26 del Codice del terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ARTICOLO 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ARTICOLO 10 (Organo di Controllo e Revisore legale dei conti)**

L'Associazione può nominare l'Organo di controllo o il Revisore legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore la nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e nel bilancio sociale viene dato atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti e in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del Codice del Terzo Settore

### **ARTICOLO 11 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ARTICOLO 12 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ARTICOLO 13 (Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ARTICOLO 14 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

L'esercizio annuale decorre dal primo (1) luglio al trenta (30) giugno dell'anno successivo.

Il primo bilancio successivo all'approvazione del presente Statuto, per adattarsi alla nuova norma statutaria, riguarderà un esercizio di durata ultrannuale dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio

della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **ARTICOLO 15 (Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il registro è tenuto dall'Organo di amministrazione, anche con modalità elettroniche;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati

### **ARTICOLO 16 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ARTICOLO 17 (Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ARTICOLO 18 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 19 (Clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

## **ARTICOLO 20 (Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

## **ARTICOLO 21 (Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

## **ARTICOLO 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ARTICOLO 23 (Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvato dall'assemblea.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ARTICOLO 24 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

~~AGENZIA DELLE ENTRATE~~  
~~REGISTRATO A MONFALCONE IL .....~~  
~~AL N. .... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.~~  
~~LIQUIDATI Euro .....~~

Agenzia delle Entrate  
Direzionale Provinciale di Gorizia  
Ufficio Provinciale di Monfalcone  
Allegato n. <sup>2</sup> ..... 210  
Registrato il **10 MAG. 2023** Serie 3



(\*) Firma se delega del Direttore Provinciale Guido Bonifacio Latessa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Guido Bonifacio Latessa", written over a horizontal line.